Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 maggio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 aprile 1947, n. 354.

Concessione dell'indennità giornaliera al personale dello Stato e degli Enti locali prestante servizio in Comuni colpiti da offese belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in dipendenza di offese belliche;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le proposte relative alla concessione dell'indennità prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, a favore del personale dello Stato e degli Enti locali prestante servizio in Comuni colpiti da offese belliche devono essere presentate al Ministero dell'interno entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

. . . .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 355.

Concessione dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con decorrenza dal 16 aprile 1947, è concessa, a carico dello Stato, un'indennità di caro-pane, nella misura di L. 200 mensili, a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra;

rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

Art. 2.

L'indennità suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi ed a carico e spetta solo a coloro che siano muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

L'indennità è corrisposta una sola volta ai beneficiari che vi abbiano diritto per titoli diversi.

Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto per titolo proprio all'indennità, la medesima non spetta al capo famiglia per la quota del componente stesso.

Art. 3.

L'Alto Commissario per l'alimentazione, d'intesa col Ministro per le finanze e il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che l'indennità prevista agli articoli precedenti venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, è abrogato.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 356.

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, e successive modificazioni, concernenti la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, è elevato da 6 a 12.

Per gli anni 1947 e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario sono ridotte al 5 per cento nei confronti delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale degli estimi dei terreni stabilita dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia superiore, rispettivamente, a L. 2000 e a L. 700.

Art. 2.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 febbraio 1947, n. 357.

Modificazioni allo statuto della Cassa di sovvenzione per le vedove e gli orfani degli impiegati invalidi della Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 novembre 1939, n. 1821, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa di sovvenzione per le vedove e gli orfani degli impiegati invalidi della Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di modificare taluni articoli dello statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 14 dello statuto della Cassa di sovvenzione per le vedove e gli orfani degli impiegati invalidi della Società generale delle conserve alimentari Cirio, sono modificati come segue:

Art. 3, n. III. — « Può accordarsi una sovvenzione unica ed un sussidio straordinario in caso di matrimonio o malattia di un impiegato o in altri casi rite-

nuti meritevoli, purchè a tale scopo non sia annualmente erogata una cifra superiore a L. 50.000 complessivamente ».

Art. 14, comma 4°. — « Ogni quota di reparto spettante all'impiegato, od ai suoi aventi causa, non può superare le L. 1600 mensili ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1947

DE NICOLA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 gennaio 1947, n. 358.

Erezione in ente morale della fondazione « Adelaide e Maria Antonietta Pagliara » in Napoli.

N. 358. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Adelaide e Maria Antonietta Pagliara » in Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 359.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale governativo di Rieti.

N. 359. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale governativo di Rieti viene modificato nel senso che il rappresentante dell'ex « Gil » è sostituito da un insegnante dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 360.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 360. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 73.000, disposta in suo favore dalla signora Duilia Tedeschi ved. Godina e dal dott. prof. Antonio Godina, in proprio ed in rappresentanza di altri offerenti, con atto pubblico in data 9 settembre 1946, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome di « Alessandro Godina » e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di medicina e chirurgia, che abbia superato l'esame di anatomia umana normale col maggiore risultato.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Concessione di piscicoltura al Consorzio tutela pesca nella Venezia Tridentina nel fiume Adige e affluenti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni d'acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda in data 16 giugno 1942 del Consorzio tutela pesca nella Venezia Tridentina, rappresentata dal presidente in carica, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, un tratto del fiume Adige ed affluenti;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Trento;

Presa visione della ricevuta n. 369, pos. n. 35193, del deposito di L. 1400 (millequattrocento) effettuato il 29 aprile 1943 alla Sezione di tesoreria provinciale di Trento, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato in data 7 luglio 1943 presso la Prefettura di Trento e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio tutela pesca nella Venezia Tridentina le acque del fiume Adige per il tratto compreso dal confine meridionale del comune di Salorno, al confine tra la provincia di Trento con quella di Verona; del torrente Avisio dallo sbocco del rio Brusago alla confluenza nell'Adige, compresi gli affluenti, rio Brusago, del Molino, di Regnana, Mercai, Scorzai, Ischiele e Secco dalle origini alla loro confluenza nell'Avisio; del torrente Fersina dal ponte di Serso allo sfocio nell'Adige, compresi gli affluenti rio Negro, Silla, di Santa Colomba, Farinelli e Salè dalle origini alla confluenza nel Fersina, del rio Secco, rio del Faedo, rio di Valsorsa, rio Cavallo, torrenti Leno e Leno di Terragnolo, rio Cipriana, rio di S. Valentino, torrente Ala, rio di Valfredda, torrente Aviana, torrente Sornè, rio del Molino o di Val Lagarina, torrente Arione, rio di Bondone, roggia di Ravina, torrente Vela, roggia Sardagna, dalle origini alla loro confluenza nell'Adige.

Le predette acque si trovano nel territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Beseno, Cembra, Chizzola, Civezzano, Folgaria, Grumes, Giovo, Lavis, Mezzocorona, Mori, Nomi, Pergine, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, Zambana.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta e preavviso avrà la durata di anni 15 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo nella misura seguente: L. 700 (settecento) per ciascuno anno del primo triennio; L. 1000 (mille) per

ciascun anno del secondo triennio; L. 1300 (milletrecento) per ciascuno degli anni successivi fino alla scadenza della concessione, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Trento è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 236.

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Ancona, Iesi, Senigallia, Fabriano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria edile e metalmeccanica di tutti i comuni della provincia di Ancona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Ancona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 115.

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 17 dicembre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica di Pistoia, San Marcello Pistoiese, Piteglio e ai lavoratori dipendenti dall'industria di Campotizzoro, Lomestre, Mammiano, Cutigliano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Sambuca Pistoiese sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 17 dicembre 1946 e 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte

a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 113.

(2351)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, tessile e del vetro della provincia di Rieti;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dell'industria in genere della provincia di Rieti sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Rieti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 111.

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Verona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Verona e Legnago sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 7 dicembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Verona e Legnago, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 114.

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria, edilizia, meccanica, chimica e del vetro di Ascoli Piceno, Fermo, Acquasanta, S. Benedetto del Tronto, S. Elpidio a Mare, Massa Fermana, Offida, Amandola, Montegranaro, Ripatransone e Servigliano.

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria della paglia dei comuni di Montappone, Falerone, Massa Fermana e per i disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro del comune di Porto San Giorgio sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria della paglia di Montappone, Falerone, Massa Fermana e ai disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro del comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 112.

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori disoccupati dell'industria tabacchiera della provincia di Lecce, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 109.

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1947.

Conferma del dott. Carlo Capello nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1946, con il quale il dott. Carlo Capello venne confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio 1946;

Decreta:

Il dott. Carlo Capello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1947

(2276) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visti il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945 e il decreto 16 aprile 1946, con i quali sono stati nominati commissari liquidatori della ex Confederazione dei commercianti il dott. Vittorio Quercia, l'avv. Filippo Micozzi ed il comm. Amato Festi;

Considerato che i predetti hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il comm. Amato Festi è nominato commissario liquidatore della soppressa Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1947

(2300) *Il Ministro*: ROMITA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 12 maggio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 16 del 12 maggio c. a., ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

18. — GOMMA

1. — A completamento della decisione del Comitato misto prezzi presso l'U.N.R.R.A. distinta con il numero 6-A in data 28 dicembre 1946, vengono stabiliti come appresso i prezzi dei vari tipi di gomma che hanno validità fino al 5 maggio 1947:

Gomma naturale, franco magazzino consegnatario:

a) qualità MS/1, MS/2 e MS/4: L. 200 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 190 da versare al Fondo lire;

b) qualità MS/6: L. 190 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 180 da versare al Fondo lire;

c) qualità MS/7: L. 185 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 175 da versare al Fondo lire;

d) gomma lavata: L. 190 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 180 da versare al Fondo lire.

Gomma sintetica, franco magazzino consegnatario: L. 155 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 145 da versare al Fondo lire.

Neoprene, franco magazzino consegnatario: L. 125 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 115 da versare al Fondo lire.

Latex naturale, franco magazzino consegnatario: L. 230 al kg. (peso liquido);
delle quali L. 14 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 216 da versare al Fondo lire

2. — Con decorrenza dal 6 maggio 1947, vengono fissati come appresso i prezzi dei vari tipi di gomma:

Gomma naturale, franco magazzino consegnatario:

a) qualità MS/1; MS/2 e MS/4: L 211 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 201 da versare al Fondo lire;

b) qualità MS/6: L. 201 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 191 da versare al Fondo lire;

c) qualità MS/7: L. 196 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 186 da versare al Fondo lire;

d) gomma lavata: L. 201 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 191 da versare al Fondo lire.

Gomma sintetica - G.R.S. franco magazzino consegnatario: L. 198 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione e L. 188 da versare al Fondo lire.

Neoprene, franco magazzino consegnatario: L. 156 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 146 da versare al Fondo lire.

Latex naturale, franco magazzino consegnatario: L. 238 al kg. (peso liquido);
delle quali L. 14 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 224 da versare al Fondo lire.

19. — PRODOTTI SIDERURGICI

I. — A seguito delle decisioni adottate dal Comitato misto prezzi presso l'U.N.R.R.A. e non pubblicate prima del 31 marzo del corrente anno, si comunica che i prezzi dei prodotti siderurgici d'importazione U.N.R.R.A. sono stati adeguati, con decorrenza dal 21 febbraio del corrente anno, ai prezzi del listino dei prodotti nazionali contenuto nella circolare prezzi del Ministero industria e commercio n. 97 del 28 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1947

II. Con decorrenza dal 1° maggio corrente, sono estesi ai prodotti siderurgici nuovi d'importazione U.N.R.R.A. i prezzi stabiliti per la produzione nazionale con circolare prezzi del Ministero industria e commercio n. 108 del 12 maggio 1947.

Per il calcolo del prezzo della banda stagnata si applica il prezzo dello stagno già stabilito in L. 1000 al kg. con circolare n. 13 del 3 maggio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Per i prodotti siderurgici non contemplati nella circolare prezzi n. 108 e per i prodotti siderurgici rientranti nella categoria « Surplus » e in quella « usati » i prezzi saranno stabiliti caso per caso dal Comitato interministeriale dei prezzi.

III. — I prezzi dei prodotti siderurgici d'importazione U.N.R.R.A. come sopra stabiliti si intendono per merce resa franco magazzino del consegnatario.

IV. — Per tutti i prodotti siderurgici sono state preventivate L. 5,40 al kg. come spese di gestione soggette a rendiconto.

La differenza fra il prezzo di cessione e la spesa di gestione preventivata sarà versata al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata, come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(2399)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1947 - N. 103

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	896,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.513,50
Olanda	37,6485	Franco svizzero	229 —

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	77,50
Id. 3 % lordo	65,60
Id. 5 % 1935	88,25
Redimibile 3,50 % 1934	72,625
Id 3,50 % (Ricostruzione)	80,875
Id. 5 % 1936	88,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,10
Id. 5 % convertiti 1951	93,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Cagliari	San Gavino Monreale	O	—	1
Id.	Villacidro	B	—	1
Campobasso	Ripabottoni	O	—	1
Catanzaro	Cenadi	B	1	—
Id.	Cortale	B	1	—
Id.	Drapia	B	1	—
Id.	Isola di Capo Rizzuto	B	1	—
Id.	Maida	O	1	—
Id.	San Vito sul Ionio	B	1	—
Chieti	Castel Frentano	B	—	1
Foggia	Accadia	B	—	1
Id.	Lucera	E	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Id.	Volturara Appula	O	1	—
Frosinone	Sora	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Latina	Latina	B	—	3
Lecce	Nardò	E	1	—
Matera	Matera	E	—	1
Nuoro	Escalaplano	Cap	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	—	1
Piacenza	Castel San Giovanni	B	—	1
Roma	Formello	B	—	1
Id.	Guidonia	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Romano	B	—	1
Id.	Subiaco	B	—	1
Salerno	Polla	B	1	—
Id.	Serre	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	—	1
Trapani	Campobello di Mazara	B	—	1
Viterbo	Tarquinia	B	—	1
			16	20
	Carbonchio sintomatico			
Imperia	Cesio	B	—	1
Parma	Varsi	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	5	—
Id.	Bergamasco	B	1	—
Id.	Borghetto di Borbera	B	1	—
Id.	Borgo San Martino	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	—	1
Id.	Bignano Frascata	B	—	3
Id.	Cabella Ligure	B	3	5
Id.	Camino	B	1	—
Id.	Carrega	B	—	1
	Segue: Afta epizootica			
Alessandria	Casalcermelli	B	6	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Cassinelle	B	1	—
Id.	Cremolino	B	2	—
Id.	Fabbrica Curone	B	1	—
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Gabiano	B	3	1
Id.	Gavi	B	3	1
Id.	Giarole	B	2	—
Id.	Isola Sant'Antonio	B	1	—
Id.	Lu Monferrato	B	2	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Melazzo	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Molino Alzano	B	1	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	—
Id.	Montegioco	B	2	—
Id.	Morsasco	B	—	1
Id.	Occimiano	B	9	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Ottiglio	B	1	—
Id.	Ovada	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Parodi Ligure	B	1	—
Id.	Piovera	B	1	—
Id.	Pomaro	B	2	1
Id.	Pontecurone	B	3	—
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	1	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	2	—
Id.	Rosignano Monferrato	B	2	—
Id.	Sale	B	1	1
Id.	San Cristoforo	B	5	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B	2	—
Id.	San Sebastiano Curone	B	—	1
Id.	Sant'Agata Fossili	B	8	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	55	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Treville	B	1	—
Id.	Valenza	B	2	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	3	—
Ancona	Camerano	B	1	—
Id.	Corinaldo	B	1	—
Id.	Chiaravalle	B	—	3
Asti	Bubbio	B	1	—
Id.	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Villanova	B	10	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	4	—
Id.	Asti	B	2	1
Id.	San Paolo Solbrito	B	2	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	—
Id.	Piea	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	1	1
Id.	Scurzolengo	B	1	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Asti	Castelnuovo Calcea	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Cunico	B	1	—
Id.	Portacomaro	B	2	—
Id.	Viale	B	1	2
Id.	Sessame	B	1	—
Id.	Montegrosso	B	2	—
Id.	Montemagno	B	1	—
Id.	Castagnole Monferrato	B	2	—
Id.	Villa Corsione	B	—	1
Id.	Buttigliera	B	—	2
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	1
Belluno	Belluno	B	4	—
Id.	Limana	B	1	—
Id.	Pieve d'Alpago	B	—	2
Id.	Santa Giustina	B	—	4
Id.	Sovramonte	B	2	7
Bergamo	Adrara San Rocco	B	—	1
Id.	Albino	B	3	5
Id.	Alzano Lombardo	B	1	3
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Bedulita	B	—	2
Id.	Bergamo	B	1	8
Id.	Brembate	B	2	—
Id.	Brembilla	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	3
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calcio	B	4	5
Id.	Calolziocorte	B	2	2
Id.	Capriate San Gervasio	B	2	1
Id.	Caravaggio	B	2	—
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Cene	B	—	1
Id.	Centrisola	B	2	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Ciserano	B	—	1
Id.	Curdomo	B	—	5
Id.	Dossena	B	1	2
Id.	Fornovo San Giovanni	B	1	—
Id.	Gandino	B	4	—
Id.	Gazzaniga	B	1	1
Id.	Gorle	B	—	2
Id.	Lallio	B	—	1
Id.	Leffe	B	—	2
Id.	Martinengo	B	—	5
Id.	Mornico al Serio	B	—	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Palazzago	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Presezzo	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	2	—
Id.	Riviera d'Adda	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	1	1
Id.	Rogno	B	1	1
Id.	San Giovanni Bianco	B	1	3
Id.	Sant'Omobono Imagna	B	1	—
Id.	Sedrina	B	1	1
Id.	Selvino	B	1	2
Id.	Seriate	B	2	2
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre dei Roveri	B	1	—
Id.	Treviglio	B	3	—
Bergamo	Treviolo	B	—	2
Id.	Vercurago	B	—	1
Id.	Vigolo	B	3	—
Id.	Villa d'Adda	B	—	2
Id.	Villa di Serio	B	1	1
Id.	Zogno	B	2	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	2	—
Id.	Bologna	B	1	2
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	1
Id.	Monghidoro	B	—	2
Id.	Monte San Pietro	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	2	1
Bolzano	Vadena	B	—	1
Brescia	Agnosine	B	1	—
Id.	Bione	B	3	4
Id.	Botticino	B	5	—
Id.	Brescia	B	3	3
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Capriolo	B	1	1
Id.	Castegnato	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	1	1
Id.	Cellatica	B	2	—
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Desenzano	B	2	5
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Gussago	B	2	—
Id.	Iseo	B	2	1
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lonato	B	4	1
Id.	Mairano	B	2	1
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	3	3
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Paderno	B	3	4
Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Pompiano	B	3	1
Id.	Poncarale Flero	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Prevaile	B	1	1
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Rodengo Saiano	B	1	—
Id.	Rudiano	B	2	—
Id.	Sale Marasino	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	2	1
Id.	Adro	B	—	1
Id.	Angolo	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bienno	B	—	2
Id.	Bovezzo	B	—	2
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calvagese	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	3
Id.	Cologne	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Brescia	Corte Franca	B	—	1
Id.	Corteno	B	—	1
Id.	Darfo	B	—	6
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Esine	B	—	2
Id.	Gardone Riviera	B	—	3
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	—	3
Id.	San Gervaso Bresciano	B	—	2
Id.	Sirmione	B	—	1
Id.	Tignale	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	1
Como	Albavilla	B	1	3
Id.	Alzate Brianza	B	3	1
Id.	Annone	B	10	—
Id.	Barzanò	B	2	3
Id.	Capiago	B	1	—
Id.	Casnate	B	5	5
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	1
Id.	Caslino d'Erba	B	1	—
Id.	Cermenate	B	5	2
Id.	Cernusco	B	—	1
Id.	Cesello	B	—	3
Id.	Cirimido	B	11	3
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Como	B	—	6
Id.	Costa Masnaga	B	6	—
Id.	Dervio	B	1	—
Id.	Dolzago	B	1	1
Id.	Erba	B	1	—
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Faggeto Lario	B	1	1
Id.	Fino Mornasco	B	—	2
Id.	Figino	B	—	2
Id.	Galbiate	B	2	1
Id.	Garbagnate	B	2	1
Id.	Garlate	B	2	—
Id.	Grandate	B	—	3
Id.	Grandola	B	—	5
Id.	Gravedona	B	—	2
Id.	Introbio	B	1	3
Id.	Inverigo	B	15	—
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Limido	B	2	—
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Luisago	B	—	1
Id.	Lurago d'Erba	B	1	9
Id.	Mandello del Lario	B	4	1
Id.	Menaggio	B	1	1
Id.	Merate	B	2	1
Id.	Molteno	B	—	2
Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Olgiate Comasco	B	2	5
Id.	Oggiono	B	13	—
Id.	Osnago	B	2	—
Id.	Pontelambro	B	1	—
Id.	Proserpio	B	10	—
Id.	Rogeno	B	10	2
Id.	Rovellasca	B	2	2
Id.	San Bartolomeo Val Cavargna	B	1	—
Como	San Fermo della Battaglia	B	1	—
Id.	Santa Valeria	B	2	—
Id.	Sirone	B	2	2
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Tavernerio	B	—	1
Id.	Turate	B	14	—
Id.	Valmadrera	B	2	1
Id.	Valmorea	B	1	—
Id.	Verderio Inferiore	B	—	1
Id.	Villa Guardia	B	1	4
Id.	Zelbio Veleso	B	1	—
Cremona	Ca d'Andrea	B	—	2
Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Casteldidone	B	1	—
Id.	Cicognolo	B	1	—
Id.	Crema	B	—	2
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Gombito	B	—	1
Id.	Gussola	B	2	—
Id.	Martignana Po	B	1	—
Id.	Palvareto	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	—	1
Id.	Rivolta Adda	B	1	—
Id.	Salvirola	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	5
Id.	Soncino	B	—	2
Id.	Spineda	B	1	—
Id.	Tornata	B	2	—
Id.	Torre Picenardi	B	—	3
Id.	Trescore Cremasco	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Firenze	B	1	—
Id.	Fiesole	B	6	4
Id.	Certaldo	B	1	1
Id.	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Id.	Cerreto Guidi	B	3	—
Id.	Borgo San Lorenzo	B	1	—
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Id.	Prato	B	—	3
Id.	Firenzuola	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	2	—
Id.	Foggia	B	—	1
Id.	San Severo	SB	1	—
Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Cesenatico	B	—	2
Id.	Savignano di Romagna	B	—	1
Id.	Verrucchio	B	—	1
Id.	Cesena	B	—	3
Genova	Bargagli	B	—	2
Id.	Campomorone	B	—	1
Id.	Genova	B	—	2
Id.	Gorreto	BO	—	5
Id.	Torriglia	B	—	2
Grosseto	Gavorrano	B	—	1
Imperia	San Remo	B	—	2
Id.	Taggia	B	—	2
Id.	Riva Santo Stefano	B	—	2

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Lucca	Camaiore	B	1	1
Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	1	—
Id.	Bagnolo San Vito	B	—	1
Id.	Bigarello	B	—	1
Id.	Borgoforte	B	1	1
Id.	Casaloldo	B	2	—
Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	1	—
Id.	Castel Goffredo	B	—	1
Id.	Castellucchio	B	1	3
Id.	Castiglione delle Stiviere	B	3	7
Id.	Cavriana	B	4	3
Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Goito	B	1	4
Id.	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Magnacavallo	B	1	—
Id.	Mantova	B	—	2
Id.	Marcaria	B	—	4
Id.	Marmirolo	B	—	3
Id.	Medole	B	—	2
Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Rivarolo Mantovano	B	—	2
Id.	Roncoferraro	B	—	2
Id.	San Giorgio di Mantova	B	1	2
Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Solferino	B	—	2
Id.	Suzzara	B	1	2
Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	—	3
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Carpi	B	3	—
Id.	Castelfranco	B	2	6
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Concordia	B	1	2
Id.	Marano sul Panaro	B	—	1
Id.	Mirandola	B	1	2
Id.	Modena	B	6	3
Id.	Monfestino	B	—	1
Id.	Nonantola	B	3	1
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	—	4
Id.	Spilamberto	B	2	—
Id.	Zocca	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	4
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	3
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Camairago	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	3	4
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	2
Id.	Castano Primo	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	1	1
Milano	Codogno	B	—	2
Id.	Cormano	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Cusano Milanino	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	3	3
Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Locate Triulzi	B	3	2
Id.	Lodi	B	1	5
Id.	Mairago	B	3	3
Id.	Milano	B	2	7
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	—	1
Id.	Paderno Dugnano	B	2	1
Id.	Paullo	B	2	1
Id.	Pessano	B	4	1
Id.	Pieve Fissiraga	B	1	2
Id.	Rho	B	—	2
Id.	Salerano al Lambro	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	1	1
Id.	San Rocco al Porto	B	1	1
Id.	Santangelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Terranova Passerini	B	—	2
Id.	Vignate	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	—
Id.	Bellinzago Novarese	B	4	—
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	—	1
Id.	Cerano	B	2	—
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Garbagna Novarese	B	1	—
Id.	Ghemme	B	—	3
Id.	Landiona	B	2	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Paruzzaro	B	1	1
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Sano	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vespolate	B	3	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Abano	B	2	1
Id.	Albignasego	B	6	2
Id.	Bagnoli	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	3	—
Id.	Campodarsego	B	2	—
Id.	Camposampiero	B	3	1
Id.	Campo San Martino	B	2	—
Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Carmignano	B	8	—
Id.	Carrara San Giorgio	B	—	1
Id.	Casalserugo	B	4	—
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Correzzola	B	6	—
Id.	Curtarolo	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Padova	Fontaniva	B	3	—
Id.	Gazzo	B	4	2
Id.	Grantorto	B	2	1
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Massanzago	B	1	1
Id.	Mestrino	B	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Montegrotto	B	4	—
Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Padova	B	6	2
Id.	Pernumia	B	2	—
Id.	Piazzola	B	3	—
Id.	Pontelongo	B	6	—
Id.	Saccolongo	B	6	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	2	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	2	—
Id.	San Martino di Lupari	B	2	—
Id.	San Pietro in Gu	B	3	—
Id.	San Giustino in Colle	B	5	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	2	2
Id.	Saonara	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	2	1
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	10	—
Id.	Vigonza	B	5	—
Id.	Villa del Conte	B	11	5
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Villanova	B	3	2
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Colecchio	B	—	1
Id.	Colorno	B	2	2
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	2	—
Id.	Lesignano	B	6	—
Id.	Medesano	B	3	—
Id.	Mezzani	B	1	1
Id.	Montechiarugolo	B	1	4
Id.	Neviano	B	3	1
Id.	Noceto	B	4	1
Id.	Parma	B	4	10
Id.	Roccabianca	B	1	1
Id.	Salsomaggiore	B	1	1
Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Torrile	B	1	1
Id.	Traversetolo	B	—	1
Pavia	Pavia	B	3	1
Id.	Mede	B	4	—
Id.	Bascapè	B	4	—
Id.	Vidigulto	B	3	1
Id.	Verrua Po	B	1	—
Id.	Cozzo	B	1	—
Id.	Corana	B	2	—
Id.	Borgoratto Mormorolo	B	1	1
Id.	Montalto Pavese	B	1	1
Id.	San Damiano al Colle	B	1	—
Id.	Varzi	B	2	1
Id.	Arena Po	B	2	—
Id.	Broni	B	1	1
Id.	San Cipriano Po	B	1	—
Id.	Landriano	B	3	—
Id.	Magherno	B	1	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	3	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pavia	Zinasco	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Val di Nizza	B	1	1
Id.	Cergnago	B	1	1
Id.	Giussago	B	2	—
Id.	Castelnovetto	B	1	1
Id.	Nicorvo	B	1	1
Id.	Rocca Susella	B	1	—
Id.	Campospinoso	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	San Genesio	B	1	1
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Bornasco	B	2	—
Id.	Santa Giuletta	B	1	—
Id.	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Montù Beccaria	B	1	2
Id.	Menconico	B	1	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	—	1
Id.	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Borgo San Siro	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	1
Id.	Vellezzo Lomellina	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Albuzzano	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Santa Maria della Versa	B	—	2
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Miradolo Terme	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	1
Pesaro e Urbino	Auditore	B	—	2
Id.	Montecalvo	B	—	2
Id.	Montegrimano	B	—	1
Id.	Sassocorvaro	B	—	3
Piacenza	Borgonovo Val Tidone	B	—	3
Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Gragnano Trebbiense	B	—	1
Id.	Nibbiano	B	1	2
Id.	Ottone	B	1	4
Id.	Pecorara	B	—	1
Id.	Piacenza	B	3	—
Id.	Pianello	B	1	4
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Pisa	Cascina	B	3	—
Id.	Castellina Marittima	B	1	—
Id.	Palaia	B	1	—
Id.	Peccioli	B	—	2
Id.	Pisa	B	—	1
Id.	Pontedera	B	2	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pisa	San Giuliano Terme	B	2	—
Pistoia	Ponte Buggianese	B	2	—
Id.	Uzzano	B	2	—
Ravenna	Ravenna	B	2	2
Id.	Cervia	B	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Boretto	B	—	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	4
Id.	Campagnola	B	1	—
Id.	Campegine	B	3	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Casina	B	—	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	1	2
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Correggio	B	2	5
Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	Guastalla	BS	1	3
Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Montecchio	B	2	1
Id.	Novellara	B	1	1
Id.	Quattro Castella	B	1	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	5	5
Id.	Rubiera	B	—	2
Id.	Scandiano	B	3	2
Id.	Sant'Ilario d'Enza	B	4	4
Id.	Villa Minozzo	B	—	5
Rieti	Rieti	B	3	2
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Castelmassa	B	5	—
Id.	Badia Polesine	B	—	1
Id.	Giacciano con Baruchella	B	1	—
Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Villadose	B	1	—
Teramo	Cermignano	B	1	—
Id.	Colonnella	B	1	—
Id.	Giulianova	B	1	—
Id.	Morrodoro	B	1	—
Id.	Pineto	B	1	—
Id.	Roseto degli Abruzzi	B	1	—
Id.	Tortoreto	B	3	—
Id.	Teramo	B	1	—
Terni	Arrone	B	—	1
Id.	San Venanzo	B	3	1
Torino	Vistrorio	B	1	—
Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	Vestignè	B	1	—
Id.	Borgomasino	B	1	—
Id.	Riva di Chieri	B	1	—
Id.	Settimo	B	1	—
Id.	Carignano	B	1	—
Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Reano	B	1	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Torino	B	1	1
Id.	Luserna San Giovanni	B	1	1
Id.	Pianezza	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	1
Id.	Foglizzo	B	—	1
Torino	Poirino	B	—	2
Id.	Santena	B	—	2
Id.	Perrero	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	2
Id.	Vinovo	B	—	1
Id.	Fiano	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Piscina	B	—	1
Id.	Coazze	B	—	1
Id.	Baldissero	B	—	1
Id.	Montaldo	B	—	1
Id.	Scalenghe	B	—	1
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Rivalba	B	—	1
Id.	Trana	B	—	1
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Pino	B	—	1
Id.	Chiomonte	B	—	1
Id.	Pinasca	B	—	1
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Id.	Nichelino	B	—	1
Id.	Airasca	B	—	1
Trento	Arco	B	1	1
Id.	Borgo	B	—	3
Id.	Brentonico	B	1	2
Id.	Brez	B	—	2
Id.	Caldes	B	—	2
Id.	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Civezzano	B	—	1
Id.	Cles	B	—	1
Id.	Commezzadura	B	—	1
Id.	Coredo	B	—	2
Id.	Denno	B	—	2
Id.	Egna	B	1	1
Id.	Flavon	B	—	5
Id.	Fondo	B	—	2
Id.	Isera	B	—	2
Id.	Levico	B	2	—
Id.	Mezzano-Imer	B	5	2
Id.	Mezzolombardo	B	—	1
Id.	Pergine	B	—	4
Id.	Primiero	B	—	1
Id.	Revò	B	—	3
Id.	Rovereto	B	—	2
Id.	Sanzeno	B	—	1
Id.	Spor	B	—	1
Id.	Stenico	B	2	1
Id.	Strigno	B	—	4
Id.	Tenna	B	—	2
Id.	Tione	B	—	1
Id.	Trento	BO	—	2
Id.	Tuenno	B	—	5
Id.	Vigolo Vattaro	B	1	—
Id.	Vigo Rendena	B	1	—
Id.	Villa Rendena	B	—	1
Treviso	Altivole	B	5	3
Id.	Breda di Piave	B	5	—
Id.	Casole sul Sile	B	8	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Cordignano	B	1	—
Id.	Castello di Godego	B	48	21
Id.	Conegliano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Treviso	Colle Umberto	B	15	2
Id.	Cappella Maggiore	B	2	—
Id.	Chiarano	B	—	2
Id.	Gorgo al Monticano	B	7	1
Id.	Istrana	B	—	1
Id.	Loria	B	31	2
Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Meduna di Livenza	B	6	2
Id.	Mogliano Veneto	B	2	2
Id.	Monastier	B	9	—
Id.	Montebelluna	B	5	—
Id.	Motta di Livenza	B	19	—
Id.	Ponte di Piave	B	3	—
Id.	Paese	B	10	—
Id.	Portobuffolè	B	—	1
Id.	Povegliano	B	—	2
Id.	Riese	B	23	2
Id.	Resana	B	—	1
Id.	Roncade	B	5	3
Id.	San Fior	B	1	—
Id.	San Polo di Piave	B	2	—
Id.	Treviso	B	1	2
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Volpago del Montello	B	2	—
Id.	Vazzola	B	4	—
Id.	Zenson di Piave	B	3	—
Id.	Zero Branco	B	1	—
Udine	Azzano Decimo	B	2	—
Id.	Cervignano del Friuli	B	1	—
Id.	Chions	B	2	—
Id.	Coseano	B	—	1
Id.	Dignano	B	28	—
Id.	Enemonzo	B	—	1
Id.	Fagagna	B	19	20
Id.	Fiume Veneto	B	2	—
Id.	Forni Avoltri	B	1	—
Id.	Lestizza	B	—	1
Id.	Maniago	B	—	1
Id.	Mereto di Tomba	B	2	6
Id.	Morsano al Tagliamento	B	—	1
Id.	Pasian di Prato	B	8	—
Id.	Pasiano	B	—	15
Id.	Pozzuolo	B	—	1
Id.	Pocenia	B	—	1
Id.	San Daniele del Friuli	B	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	B	—	1
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Sequals	B	—	1
Id.	Spilimbergo	B	3	—
Id.	San Giorgio della Richinvelda	B	2	—
Id.	Sedegliano	B	2	—
Id.	Tarcento	B	1	—
Id.	Taibana	B	1	—
Id.	Teor	B	1	—
Id.	Valvasone	B	4	2
Id.	Zoppola	B	18	3
Varese	Saronno	B	3	—
Id.	Carnago	B	2	—
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Mainate	B	6	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Varese	Vedano Olona	B	1	3
Id.	Marnate	B	1	1
Id.	Castiglione Olona	B	2	2
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Cairate	B	1	—
Id.	Venegono	B	1	—
Id.	Ternate	B	4	2
Id.	Brebbia	B	6	—
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Mercallo	B	1	—
Id.	Castronno	B	1	1
Id.	Caronno Pertusella	B	1	—
Id.	Azzate	B	1	—
Id.	Cantello	B	2	2
Id.	Olgiate Olona	B	—	1
Id.	Galliate Lombardo	B	—	1
Id.	Comabbio	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Id.	Albizzate	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Arcisate	B	—	1
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Travedona Monate	B	—	1
Id.	Val Marchirolo	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Bisuschio	B	—	1
Venezia	Campagna Lupia	B	4	—
Id.	Campolongo Maggiore	B	9	2
Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Caorle	B	3	1
Id.	Cinto Caomaggiore	B	1	—
Id.	Cona	B	5	1
Id.	Dolo	B	4	2
Id.	Fossalta di Portogruaro	B	16	—
Id.	Fossò	B	—	2
Id.	Grisolera	B	4	—
Id.	Iesolo	B	11	3
Id.	Marcon	B	3	1
Id.	Martellago	B	2	—
Id.	Meolo	B	3	—
Id.	Mira	B	1	3
Id.	Mirano	B	8	2
Id.	Noale	B	14	11
Id.	Noventa di Piave	B	2	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Salzano	B	—	1
Id.	San Donà di Piave	B	2	4
Id.	Santa Maria di Scala	B	20	—
Id.	San Michele del Quarto	B	5	—
Id.	Spinea	B	4	—
Id.	Stra	B	4	—
Id.	Venezia	B	15	2
Id.	Vigonovo	B	2	—
Vercelli	Bianzè	B	1	2
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Caresanablot	B	2	—
Id.	Cossato	B	1	—
Id.	Gaglianico	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Olcenengo	B	1	—
Id.	Ronsecco	B	2	—
Id.	Salasco	B	2	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Vercelli	Saluggia	B	—	4
Id.	Trino Vercellese	B	3	—
Id.	Vercelli	B	1	1
Verona	Bevilacqua	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	4	5
Id.	Caprino Veronese	B	1	3
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	2
Id.	Cologna Veneta	B	2	9
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Montecchia	B	—	1
Id.	Monteforte d'Alpone	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	—	1
Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Nogarole Rocca	B	2	—
Id.	San Giovanni Ilarione	B	—	1
Id.	Sant'Anbrogio di Valpolicella	B	1	1
Id.	Terrazzo	B	1	2
Id.	Trevenzuolo	B	—	2
Id.	Valeggio	B	1	1
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Veronella	B	1	—
Id.	Villa Bartolomea	B	—	1
Id.	Villafranca di Verona	B	3	2
Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Arcugnano	B	—	2
Id.	Asigliano	B	—	4
Id.	Barbarano Vicentino	B	2	1
Id.	Camisano Vicentino	B	2	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	2
Id.	Nanto	B	—	3
Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	—	3
Id.	Quinto Vicentino	B	—	3
Id.	Romano d'Ezzelino	B	—	2
Id.	Rosà	B	—	4
Id.	Schio	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	2
Id.	Thiene	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
			1.464	1.023
	Malrossino dei suini			
Agrigento	Cianciana	S	—	1
Alessandria	Cassine	S	1	—
Id.	Castelnuovo Bormida	S	1	—
Id.	Rivolta Bormida	S	2	—
Ancona	Ripe	S	2	—
Id.	Ostra Vetere	S	3	—
Id.	Senigallia	S	5	—
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	1	—
Id.	Santelpidio a Mare	S	2	—
Asti	Asti	S	1	—
Id.	Montechiaro	S	1	—
Avellino	Conza Campania	S	—	5
Id.	Nusco	S	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S	1	1
Bergamo	Almenno San Bartolomeo	S	—	1
Bologna	Molinella	S	—	1
Id.	Budrio	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Bolzano	Laces	S	1	—
Campobasso	Montefalcone nel Sannio	S	—	4
Catanzaro	Cirò	S	4	—
Cosenza	Paola	S	—	3
Id.	Terranova da Sibari	S	—	5
Ferrara	Codigoro	S	—	4
Foggia	Accadia	S	—	1
Id.	Biccari	S	—	1
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	S	1	1
Gorizia	Mariano del Friuli	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	—	1
Id.	Salandra	S	1	—
Id.	Stigliano	S	1	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Tursi	S	1	—
Modena	Frassinoro	S	2	1
Id.	Savignano	S	—	1
Napoli	Sant'Antimo	S	—	1
Novara	San Nazzaro Sesia	S	—	1
Parma	Neviano	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	1
Pavia	Ferrara Erbognone	S	1	—
Id.	Bascapè	S	—	1
Pesaro e Urbino	Fano	S	—	1
Id.	Montefelcino	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Saltara	S	—	2
Id.	San Costanzo	S	—	2
Piacenza	Alseno	S	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	S	1	—
Potenza	Corleto Perticara	S	3	—
Id.	Oppido Lucano	S	4	—
Id.	Palazzo San Gervasio	S	1	—
Id.	Pietrapertosa	S	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	3	2
Id.	Castellarano	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Rovigo	Ceneselli	S	2	—
Id.	Giacciano con Baruchella	S	—	1
Id.	Loreo	S	—	1
Id.	Rovigo	S	1	—
Salerno	Postiglione	S	4	—
Id.	Capaccio	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Campli	S	1	—
Id.	Castiglione	S	1	—
Id.	Cellino Attanasio	S	1	—
Id.	Teramo	S	2	1
Terni	Calvi dell'Umbria	S	2	1
Id.	Parrano	S	—	1
Id.	Penna in Teverina	S	—	2
Torino	Rivara Canavese	S	—	1
Trento	Caldes	S	—	1
Id.	Sant'Orsola	S	—	1
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Breda di Piave	S	—	1
Id.	Cornuda	S	1	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Pederobba	S	1	—
Id.	Roncade	S	1	—
Udine	Aiello	S	2	—
Id.	Azzano Decimo	S	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Udine	Buia	S	2	—
Id.	Castelnovo del Friuli	S	3	—
Id.	Coseano	S	2	—
Id.	Codroipo	S	2	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Rivignano	S	—	1
Venezia	Cona	S	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Vicenza	Montecchio Maggiore	S	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	S	1	—
			86	71
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Iesi	S	1	—
Id.	Senigallia	S	7	1
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	1	1
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Montevarchi	S	—	4
Id.	Monte San Savino	S	3	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	2	—
Id.	Amandola	S	2	—
Id.	Comunanza	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Monte Giberto	S	3	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	—	1
Id.	Ponzano	S	1	—
Id.	Roccafluvione	S	4	—
Id.	Santelpidio a Mare	S	3	2
Avellino	Calitri	S	1	1
Belluno	Auronzo	S	—	2
Bologna	Molinella	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	2	1
Id.	Caldaro	S	1	—
Id.	Laives	S	1	—
Cagliari	Sardara	S	1	—
Campobasso	Casacalenda	S	17	—
Id.	Cerro al Volturno	S	—	7
Id.	Colli al Volturno	S	—	5
Id.	Filignano	S	2	—
Id.	Fornelli	S	—	3
Id.	Guglionesi	S	1	—
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	2
Catania	Biancavilla	S	—	1
Id.	Castiglione di Sicilia	S	—	3
Catanzaro	Belcastro	S	—	15
Id.	Cropani	S	3	—
Id.	Crotone	S	7	—
Id.	Limbadi	S	—	6
Id.	Maida	S	2	—
Id.	Marcedusa	S	—	4
Id.	Mesoraca	S	2	—
Id.	Satriano	S	1	—
Id.	Sant'Andrea Apostolo del Ionio	S	1	—
Id.	San Mauro Marchesato	S	3	—
Id.	San Pietro a Maida	S	2	—
Id.	Soveria Simeri	S	3	—
Chieti	Atessa	S	1	—
Id.	Francavilla al Mare	S	3	2
Id.	Furci	S	12	—
Id.	Gissi	S	1	—
Id.	Lentella	S	3	—
Id.	Miglianico	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Chieti	Ortona	S	10	—
Id.	Palena	S	2	—
Id.	Ripa Teatina	S	1	—
Id.	San Buono	S	8	—
Id.	San Vito Chietino	S	3	—
Id.	Torricella Peligna	S	2	—
Id.	Vacri	S	1	—
Id.	Vasto	S	1	—
Id.	Villamagna	S	2	—
Cosenza	Bisignano	S	1	1
Id.	Cosenza	S	—	2
Id.	Fagnano Castello	S	—	5
Id.	Lattarico	S	—	1
Id.	Pietrapaola	S	1	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	S	7	—
Id.	Sant'Agata di Esaro	S	—	3
Ferrara	Migliarino	S	—	2
Foggia	Accadia	S	—	1
Id.	Castelnuovo Montecorvino	S	6	2
Id.	Monteleone di Puglia	S	8	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Frosinone	Alatri	S	—	1
Id.	Monte San Giovanni Campano	S	—	2
Latina	Aprilia	S	—	1
Matera	Pomarico	S	2	—
Messina	Tripi	S	—	7
Id.	Messina	S	—	9
Id.	Milazzo	S	—	13
Id.	Barcellona	S	—	7
Id.	Novara di Sicilia	S	—	18
Id.	San Filippo del Mela	S	—	7
Id.	Roccella Valdemone	S	—	20
Id.	Taormina	S	—	14
Id.	Lanza	S	—	16
Id.	Castroreale	S	—	2
Napoli	Ottaiano	S	—	3
Id.	Pompei	S	—	2
Novara	Novara	S	—	1
Id.	Recetto	S	—	1
Nuoro	Borore	S	—	1
Padova	Boara Pisani	S	1	—
Id.	Stanghella	S	1	—
Palermo	Collesano	S	—	2
Parma	Collecchio	S	—	1
Id.	Neviano	S	—	2
Id.	Parma	S	—	2
Pavia	Confienza	S	1	—
Id.	Garlasco	S	1	—
Id.	Zavattarello	S	—	1
Pesaro e Urbino	Montelabbate	S	—	1
Id.	Monte Porzio	S	—	2
Pescara	Pescara	S	—	17
Id.	Loreto Aprutino	S	—	4
Id.	Alanno	S	—	18
Potenza	Acerenza	S	—	5
Id.	Lagonegro	S	1	—
Reggio Calabria	Antonimina	S	1	2
Id.	Bagaladi	S	2	—
Id.	Benestare	S	2	—
Id.	Careri	S	1	4
Id.	Cosoleto	S	2	—
Id.	Cittanova	S	4	3
Id.	Condofuri	S	1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Reggio Calabria	Delianuova	S	3	—
Id.	Galatro	S	1	—
Id.	Grotteria	S	2	7
Id.	Laureana	S	2	6
Id.	Melicuccà	S	1	—
Id.	Melito di Porto Salvo	S	2	4
Id.	Martone	S	2	6
Id.	Oppido Mamertina	S	1	—
Id.	Rosarno	S	1	3
Id.	Reggio di Calabria	S	5	11
Id.	Rizziconi	S	1	2
Id.	Riace	S	5	4
Id.	Seminara	S	1	1
Id.	Sant'Eufemia	S	3	—
Id.	Santa Cristina	S	1	2
Id.	San Lorenzo	S	2	—
Id.	Stignano	S	1	4
Id.	Scido	S	1	2
Id.	San Giovanni di Gerace	S	4	2
Id.	Taurianova	S	1	6
Id.	Villa San Giovanni	S	—	2
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	S	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	Villa Minozzo	S	—	2
Roma	Anzio	S	2	—
Id.	Castel Madama	S	1	—
Id.	Cerreto	S	4	—
Id.	Cerveteri	S	3	—
Id.	Civitavecchia	S	3	—
Id.	Colleferro	S	2	—
Id.	Gerano	S	4	—
Id.	Labico	S	1	—
Id.	Manziana	S	3	—
Id.	Montecompatri	S	5	—
Id.	Montelibretto	S	5	4
Id.	Monte Porzio Catone	S	2	—
Id.	Montorio Romano	S	1	—
Id.	Moricone	S	6	—
Id.	Nettuno	S	4	—
Id.	Nazzano	S	—	1
Id.	Ponzano	S	—	1
Id.	Riofreddo	S	—	3
Id.	Rocca Priora	S	12	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Torrita Tiberina	S	4	—
Id.	Vallinfreda	S	6	—
Id.	Velletri	S	1	4
Id.	Vivaro	S	—	1
Rovigo	Adria	S	5	—
Id.	Ceneselli	S	6	—
Id.	Donada	S	1	—
Id.	Lendinara	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	—	2
Id.	Rovigo	S	1	1
Salerno	Buccino	S	2	—
Id.	Sanza	S	2	—
Savona	Magliolo	S	—	3
Siena	Castiglione d'Orcia	S	6	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	30	19
Id.	Poggibonsi	S	5	2
Id.	Sarteano	S	4	—
Id.	San Giovanni d'Asso	S	3	—
Id.	Cetona	S	2	—
Siena	Chiusi	S	10	—
Id.	Siena	S	2	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	4	—
Id.	San Gimignano	S	3	8
Id.	Pienza	S	3	1
Id.	Montepulciano	S	1	4
Id.	Sinalunga	S	1	—
Id.	Asciano	S	1	—
Id.	Monticiano	S	—	1
Id.	Radda in Chianti	S	—	1
Id.	Rapolano	S	—	1
Id.	Gaiole in Chianti	S	—	1
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	—	1
Id.	Montalcino	S	—	4
Teramo	Atri	S	1	—
Id.	Basciano	S	1	—
Id.	Campli	S	—	2
Id.	Controguerra	S	3	—
Id.	Montorio al Vomano	S	—	2
Terni	Amelia	S	1	1
Id.	Terni	S	1	—
Trento	Bezzecca	S	5	2
Id.	Ziano	S	—	1
Treviso	Cornuda	S	1	—
Id.	Maser	S	2	2
Id.	Roncade	S	1	—
Udine	Aiello	S	3	—
Id.	Buia	S	2	1
Id.	Cervignano del Friuli	S	2	—
Id.	Coseano	S	1	—
Id.	Campolongo	S	3	—
Id.	Fagagna	S	1	—
Id.	Maniago	S	2	—
Id.	Ruda	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	4	—
Id.	Visco	S	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Viterbo	Bolsena	S	1	—
			417	414
Farcino criptococcico				
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Licata	E	1	—
Avellino	Lauro	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	2	1
Bari	Bitonto	E	6	2
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Castelfranco in Miscano	E	—	1
Bologna	Bologna	E	—	2
Brindisi	Torre Santa Susanna	E	—	1
Campobasso	Bonefro	E	1	12
Catania	Aci Catena	E	—	1
Id.	Aci Sant'Antonio	E	—	2
Id.	Bronte	E	1	1
Id.	Catania	E	9	8
Id.	Misterbianco	E	—	6
Catanzaro	Caraffa	E	1	—
Id.	Mesoraca	E	2	—
Cosenza	Cosenza	E	—	1
La Spezia	La Spezia	E	4	—
Id.	Pignone	E	1	—
Id.	Zignago	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Lecce	Calatone	E	1	—
Id.	Muro Leccese	E	—	1
Napoli	Acerra	E	2	1
Id.	San Paolo Bel Sito	E	—	1
Palermo	Bagheria	E	3	1
Id.	Carini	E	5	—
Id.	Misilmeri	E	1	—
Id.	Monreale	E	2	—
Id.	Palermo	E	8	—
Id.	Prizzi	E	3	—
Id.	San Giuseppe Iato	E	7	—
Id.	Santa Flavia	E	1	—
Id.	Villafrati	E	2	—
Pavia	San Genesio	E	1	—
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	E	2	—
Salerno	Mercato San Severino	E	1	—
Siracusa	Avola	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	7	—
Trapani	Campobello di Mazzara	E	1	—
Id.	Marsala	E	6	2
Id.	Salemi	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Vercelli	Bianzè	E	1	—
			97	45
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Dalmine	E	1	—
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Osio Sopra	E	1	—
Id.	Palosco	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Padova	Candiana	E	2	—
Ravenna	Lugo	E	19	—
Id.	Fusignano	E	1	—
Id.	Massalombarda	E	1	—
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Istrana	E	6	—
Id.	Montebelluna	E	3	—
Id.	Mogliano Veneto	E	1	—
Id.	Quinto di Treviso	E	4	—
Id.	Resana	E	1	—
Id.	Vedelago	E	1	—
Id.	Trevignano	E	5	—
Id.	Monastier	E	1	—
Udine	San Giorgio della Richinvelda	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Id.	Cona	E	1	—
Verona	Angiari	E	4	—
Id.	Cerea	E	11	—
Id.	Gazzo Veronese	E	2	—
Id.	Legnago	E	37	—
Id.	Roverchiara	E	2	—
Id.	Terrazzo	E	1	—
Id.	Villa Bartolomea	E	7	—
			120	—
	Rabbia			
Agrigento	Aragona	B	—	1
Ancona	Castelplanio	Can	—	1
Id.	Fabriano	Can	—	1
	Segue: Rabbia			
Arezzo	San Giovanni Valdarno	Can	—	1
Id.	Sansepolcro	Can	—	1
Ascoli Piceno	Rapagnano	Can	—	1
Catania	Vizzini	Can	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	1
Id.	San Piero a Sieve	Can	—	1
Forlì	Cesena	Can	—	1
Gorizia	Gorizia	Can	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	Can	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Mercato San Severino	Can	1	—
Id.	Buccino	Can	—	1
Trento	Grigno	Can	1	—
Id.	Borgo	Can	—	1
Venezia	Cona	Can	—	1
			4	15
	Rogna			
Avellino	Monteverde	O	1	—
Bari	Bitritto	E	1	—
Cagliari	Arbus	Cap	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	O	—	1
Catanzaro	Isola di Capo Rizzuto	O	6	—
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	1
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	San Severo	O	2	—
L'Aquila	Capitignano	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Latina	O	—	1
Id.	Sermoneta	O	—	3
Matera	Pomarico	O	1	—
Nuoro	Tresnuraghes	O	—	1
Potenza	Banzi	O	1	1
Id.	Calvello	O	3	—
Id.	Forenza	O	—	1
Rieti	Posta	O	2	—
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rocca Priora	O	3	—
Id.	Roma	O	3	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Sutri	O	2	—
Id.	Tuscania	O	—	1
			52	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Benevento	Cerreto Sannita	Cap	—	1
La Spezia	Ortonovo	O	—	1
Latina	Fondi	O	—	1
Potenza	Maschito	O	1	—
			1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Bologna	Budrio	B	1	—
Id.	Camugnano	B	3	—
Id.	Dozza	B	—	1
Bolzano	Bressanone	B	—	1
Id.	Laion	B	1	—
Id.	Rio Pusteria	B	1	—
Cremona	Drizzona	B	1	—
Forlì	Castrocaro	B	—	1
Grosseto	Roccastrada	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Comegliana	B	2	—
Id.	Fiume Veneto	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Latisana	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Varmo	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	2	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Mottalciata	B	1	—
Verona	Verona	B	1	—
			28	4
	Setticemia emorragica			
L'Aquila	Ortucchio	S	—	1
	Tubercolosi			
Bari	Molfetta	B	—	2
Vicenza	Schio	B	—	1
Id.	Santorso	B	—	1
Id.	Torrebelvicino	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	5
			—	10
	Vaiuolo ovino			
Bari	Conversano	O	1	—
Id.	Minervino	O	1	—
Id.	Polignano	O	1	—
Id.	Spinazzola	O	1	1
Brindisi	Erchie	O	2	—
Lecce	Collepasso	O	1	—
Id.	Racale	O	3	—
Id.	Alliste	O	2	—
Id.	Taviano	O	3	—
Lecce	Cutrofiano	O	—	1
Potenza	Genzano	O	2	2
Taranto	Castellaneta	O	2	1
Id.	Ginosa	O	—	1
Id.	Palagianello	O	1	—
Id.	San Giorgio Ionico	O	1	—
			21	6
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Cupra	P	1	—
Id.	Monteprandone	P	2	—
Id.	Santelpidio a Mare	P	—	2
Campobasso	Colletorto	P	4	—
La Spezia	Castelnuovo di Magra	P	—	2
Id.	Ortonovo	P	—	1
Matera	Accettura	P	—	1
	Segue: Peste aviaria			
Matera	Bernalda	P	1	—
Id.	Irsina	P	1	—
Id.	Montalbano Ionico	P	1	—
Pesaro e Urbino	Fossombrone	P	—	2
Id.	Montebaroccio	P	—	2
Id.	Sant'Angelo in Lizzola	P	—	4
Id.	Sassocorvaro	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	15
Id.	Lugo	P	—	7
Id.	Conselice	P	—	3
Teramo	Controguerra	P	3	—
			15	41
	Colera dei polli			
Cagliari	Senorbi	P	—	1
Reggio Calabria	Cosoleto	P	2	—
Id.	Pazzano	P	1	2
Id.	Stilo	P	2	—
Rovigo	Rovigo	P	—	1
Id.	Loreo	P	—	1
			5	6
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Conza Campania	P	11	—
Id.	Nusco	P	—	1
Id.	Sant Angelo Lombardi	P	—	8
Chieti	Gissi	P	1	—
Modena	Formigine	P	—	5
Id.	Modena	P	—	1
Roma	Colleferro	P	1	—
Teramo	Teramo	P	1	—
			14	15

RIEPILOGO
dal 1° al 15 dicembre '946 - N. 23

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	17	34	36
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	45	878	2487
4	Malrossino dei suini	38	92	157
5	Peste e setticemia dei suini . . .	43	216	331
6	Farcino criptococcico	22	48	142
7	Morbo coitale maligno	8	29	120
8	Rabbia	12	19	19
9	Rogna	14	37	63
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	4
11	Aborto epizootico.	10	28	32
12	Setticemia emorragica	1	1	1
13	Tubercolosi	2	5	10
14	Vaiuolo ovino	5	15	27
15	Peste aviaria	7	19	56
16	Colera dei Polli	3	6	11
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	8	29

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1532)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorsi vari per personale subalterno dell'Amministrazione finanziaria, riservati ai reduci

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e successive modificazioni, sull'assunzione delle donne nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti in favore dei coniugati.

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro dal 21 novembre 1945, concernente la determinazione degli assegni per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1941, col quale vennero indetti due concorsi per titoli: uno ad 80 posti di inserviente in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza e l'altro a 45 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e ritenuto che i detti posti vennero ridotti rispettivamente a 40 e 22 al fine di riservare la rimanente parte a norma delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27,

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1941, col quale venne bandito un concorso per titoli ad inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e servizi tecnici erariali per 26 posti, ridotti successivamente a 13 a norma delle disposizioni citate nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1941, col quale venne indetto un concorso per titoli a 38 posti nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale vennero banditi i seguenti concorsi per titoli:

a) a 9 posti di inserviente in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza;

b) a 8 posti a inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

c) a 11 posti di inserviente in prova nelle Imposte di fabbricazione;

d) a 10 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ritenuto che per ciascuno dei predetti concorsi vennero a norma del più volte citato art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, accantonati altrettanti posti per quanti ne furono messi a concorso tranne per quanto riguarda il bando di cui al decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale, per il ruolo del Ministero e delle Intendenze di finanza, vennero riservati ai reduci n. 10 posti in confronto a n. 9 messi a concorso;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1947, col quale venne bandito un concorso riservato ai reduci per 20 posti di inserviente presso l'Amministrazione del tesoro e ritenuto che, in conseguenza, il numero dei posti da riservare ai reduci da assumere presso l'Amministrazione finanziaria, deve ridursi di egual numero;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi riservati per titoli ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27:

1) a 68 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, da imputarsi per n. 30 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1941, per n. 28 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1941, e per n. 10 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 2 novembre 1941;

2) a 31 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette da imputarsi per n. 23 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1941 e per n. 8 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 2 novembre 1941;

3) a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

4) a 23 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali da imputarsi per n. 13 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 11 giugno 1941 e per n. 10 posti al concorso di cui al decreto Ministeriale 2 novembre 1941;

Ai predetti concorsi, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, indetti con i decreti citati nelle premesse, debbono per avere titolo a partecipare ai presenti concorsi comprovare di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che possedevano alla date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Ai detti concorsi non sono ammesse a partecipare le donne.

Gli aspiranti ai concorsi per inserviente in prova nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, delle Amministrazioni provinciali delle

imposte dirette, del catasto e dei servizi tecnici erariali, che non siano in possesso dei titoli di preferenza di invalido di guerra, di ex combattente o partigiano o deportato, dovranno dimostrare di appartenere ad una delle seguenti categorie 1) orfani di guerra, 2) figli di impiegati dello Stato; ovvero di aver prestato servizio in corpi militari.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore - 5ª elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 12, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e personale) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e straordinario, delle Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare ai concorsi, farà pervenire agli Uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale affari generali e personale) man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Nella domanda l'aspirante dovrà specificare il concorso cui intende prender parte, indicare il proprio domicilio o recapito e dichiarare di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè elencare i documenti allegati.

Qualora l'aspirante intenda partecipare a più di uno dei concorsi dovrà produrre distinte domande e una sola documentazione.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti su prescritto foglio bollato i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

a) a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

b) a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare, croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alle lettere *a*) e *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali che intenda partecipare al concorso; non è richiesta altresì per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza per la presentazione delle domande.

Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, per i posti riservati nei concorsi banditi con decreto Ministeriale 6 febbraio 1941, per i candidati che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano servizio non di ruolo ininterrottamente da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1860;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto;

7) copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre;

8) titolo di studio;

9) copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che prestino servizio di ruolo in una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse.

I capi di ufficio da cui tali candidati dipendono uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante con la indicazione del giudizio complessivo da esprimersi con una delle

qualifiche di: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « cattivo »;

11) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale che essi possano ritenere utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione e attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere in servizio civile di ruolo presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 11) dell'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, ad eccezione dei seguenti:

1) stato di servizio civile per il personale di ruolo;
2) certificato di servizio per il personale non di ruolo;
3) i titoli di cui all'art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in base agli elenchi degli aspiranti che la Direzione generale degli affari generali ed il personale avrà cura di comunicare, muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, distintamente per ciascuno dei concorsi specificati ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 1 del presente bando, apposita graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad inserviente in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio del grado iniziale, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Finanze n. 6, foglio n. 6. — LESEN

(2367)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dei posti e riapertura del termine di presentazione delle domande pel concorso a centosessantaquattro posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1946.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, sono stati accantonati a favore dei reduci trecentoventotto posti di uditore giudiziario;

Ritenuto che con decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2 dicembre 1946, è stato indetto un concorso per esame a centosessantaquattro posti di uditore giudiziario come sopra riservati ai reduci;

Ritenuto che tutti i predetti posti accantonati devono essere messi a concorso entro un anno dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1947);

Ritenuta l'opportunità di effettuare un unico concorso riservato per tutti i posti accantonati con la conseguente riapertura del termine per la presentazione delle domande e dei documenti;

Vista la lettera di autorizzazione in data 7 aprile 1947, n. 10791/12106.2.6.9/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso col decreto Ministeriale 4 ottobre 1946 è aumentato a trecentoventotto.

Art. 2.

Le domande di ammissione ed i documenti richiesti devono essere presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1947

Il Ministro GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1947

(2400)

[illegible] GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.